# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

***Atto dirigenziale***

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1746/2025

**Oggetto: SOLUZIONI TECNOLOGICHE INTERNAZIONALI S.R.L.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RILASCIATA CON A.D. N. 952 DEL 02.05.2022 E SS.MM.II. PER L'INSEDIAMENTO UBICATO IN VIA MOLINETTI SNC IN COMUNE DI COGOLETO (GE). MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER ADEGUAMENTO AL D.M. 127/2024.**

In data 27/06/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

**Vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

**Richiamato** lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

**Visto** l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

**Visto** il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Richiamati**

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 18 dicembre 2024 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

**Visti inoltre**

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l’art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3” del medesimo decreto, ovvero:



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIOVANNI TESTINI il 27/06/2025 11:30:02 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2025 / 1746 del 27/06/2025
Prot.: 2025 / 38647 del 27/06/2025

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto “D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA”;

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

**Visti in particolare**

**relativamente al comparto rifiuti**

il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22”;

il D.M. 21 luglio 1998, n. 350, recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

il D.M. 27 settembre 2022, n. 152, recante "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter,comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

il D.M. 28 giugno 2024, n. 127, recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”, con la quale, fra l’altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all’esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante “Norme in materia di qualità dell’aria e di autorizzazioni ambientali” che attribuisce alla Città Metropolitana la competenza delle autorizzazioni agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, di cui agli articoli 208, 211, 215 e 216 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIOVANNI TESTINI il 27/06/2025 11:30:02 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2025 / 1746 del 27/06/2025
Prot.: 2025 / 38647 del 27/06/2025

# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

***Atto dirigenziale***

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

la D.G.R. n. 1567 del 28.11.2008 recante “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure semplificate di autorizzazione alle attività di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui agli artt. 214 e seguenti del D.Lgs. 152/2006”;

**relativamente al comparto scarichi**

il D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte III, Sezione Seconda, “Tutela delle acque dall’inquinamento”;

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento”;

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, recante “Disposizioni per la tutela delle risorse idriche”; il Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29/03/2016;

il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4, recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne”, che reca al Capo II, la disciplina prevista dall’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**relativamente al comparto emissioni in atmosfera**

il D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante “Norme in materia di qualità dell’aria e di autorizzazioni ambientali”;

**relativamente al comparto acustica**

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

**Preso atto che** a far data dal 01.01.2015, come disposto dalla L. 7.04.2014 n. 56, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

**Premesso che**

con l’Atto Dirigenziale n. 952 del 02.05.2022 e le successive modifiche di seguito richiamate:

- Atto Dirigenziale n. 1438 del 28.06.2022 (riduzione della durata dell’autorizzazione e contestuale rettifica dell’oggetto della stessa);
- Atto Dirigenziale n. 1311 del 09.06.2023 (modifica non sostanziale relativa al comparto rifiuti);

è stata rilasciata a Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l., con insediamento sito a Cogoleto in via Molinetto snc, l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativamente ai comparti scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, rifiuti e acustica;

in data 11.09.2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 28 giugno 2024, n. 127, recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006””, entrato in vigore il 26.09.2024, che ha abrogato il D.M. 27 settembre 2022, n. 152;



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIOVANNI TESTINI il 27/06/2025 11:30:02 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2025 / 1746 del 27/06/2025
Prot.: 2025 / 38647 del 27/06/2025

# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

***Atto dirigenziale***

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

l'articolo 8 del D.M. 127/2024 stabilisce che: “Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell'aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006”;

**Atteso che**

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 17455 del 21.03.2025 Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. ha presentato comunicazione di adeguamento dell’autorizzazione in essere in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 del D.M. n. 127/2024;

la comunicazione è pervenuta entro il termine previsto dall’art. 8 “Norme transitorie e finali” del D.M. 127/2024;

**Ritenuto che**

gli adeguamenti conseguenti all’entrata in vigore del D.M. 127/2024 oggetto di comunicazione, costituiscano modifica non sostanziale del titolo autorizzativo ai sensi di quanto disciplinato dalla D.G.R. n. 1567 del 28.11.2008 per le seguenti motivazioni:

- non sono previsti dalla comunicazione presentata aumenti dei quantitativi di rifiuti gestiti in impianto, sia annualmente, sia come stoccaggio istantaneo, rispetto a quanto autorizzato con A.D. n. 952 del 02.05.2022 e ss.mm.ii.;
- non è prevista l’introduzione di ulteriori attività di recupero dal momento che Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. è attualmente già autorizzata allo svolgimento di attività R5 finalizzata alla produzione di materiale non più qualificato come rifiuto (End of Waste);
- non è previsto alcun ampliamento degli spazi operativi autorizzati attualmente;
- non è prevista alcuna variazione della potenzialità massima di trattamento giornaliera dell’impianto (R5) che attualmente risulta essere pari a 150 tonnellate/giorno;

**Considerato che**

con nota prot. n. 20981 del 07/04/2025 è stato comunicato l’avvio del procedimento relativo alla modifica non sostanziale;

con la citata nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento e referente tecnico;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 60 giorni dalla data di invio della comunicazione, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;
- il domicilio digitale dell’amministrazione procedente;

con la nota di avvio del procedimento è stata altresì trasmessa agli enti potenzialmente interessati all’espressione di eventuali motivi ostativi/pareri, la comunicazione di adeguamento al D.M. 127/2024 trasmessa da Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l.;

con la nota di avvio del procedimento è stato altresì comunicato ai suddetti enti che la comunicazione di eventuali motivi ostativi/pareri avrebbe dovuto pervenire a Città Metropolitana



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIOVANNI TESTINI il 27/06/2025 11:30:02 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2025 / 1746 del 27/06/2025
Prot.: 2025 / 38647 del 27/06/2025

# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

***Atto dirigenziale***

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

entro 15 giorni dalla data della nota di avvio del procedimento;

**Preso atto che** da parte degli enti interpellati nel procedimento non sono pervenute osservazioni/motivi ostativi in merito alla comunicazione di adeguamento al D.M. 127/2024 trasmessa da Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l.;

**Atteso che**

con note assunte al protocollo con n. 21345 del 08.04.2025 e n. 30011 del 20.05.2025 sono pervenute da parte del S.U.A.P. comunicazioni in ordine al codice pratica;

con nota protocollo n. 29823 del 19.05.2025, a seguito dell'istruttoria tecnica condotto sulla documentazione trasmessa, sono state richieste integrazioni documentali, con contestuale sospensione dei tempi procedimentali;

con nota assunta al protocollo con n. 32703 del 30.05.2025 Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. ha riscontrato la richiesta di integrazioni;

in particolare, nell'ambito della documentazione integrativa trasmessa, la Società ha inviato tra gli altri, i seguenti documenti:

- Lista dei macchinari con caratteristiche tecniche utilizzati in impianto;
- Istruzione Operativa – "Gestione dei processi di produzione, manutenzione e di controllo" Procedura Operativa n. 03;
- Istruzione Operativa – "Compilazione Formulario" Procedura Operativa n. 04;
- Istruzione Operativa – Modalità di campionamento dei materiali riciclati "End of Waste" Procedura Operativa n. 06;
- Istruzione Operativa – Procedura di gestione del campionamento dei rifiuti e degli aggregati recuperati Procedura Operativa n. 07;
- Istruzione Operativa – Procedura accettazione rifiuti Procedura operativa n. 08;
- Istruzione Operativa – Procedura cessazione qualifica rifiuti secondo D.m. 127/2024 Procedura Operativa n. 09.
- Planimetria dell'impianto aggiornata;

**Considerato che**

esaminata la documentazione inviata, ai cui contenuti tecnici si rimanda integralmente, non si rilevano elementi ostativi all'approvazione dell'adeguamento al D.M. 127/2024 così come richiesto dalla Società;

da un raffronto tra la documentazione assunta al protocollo con n. 17455 del 21.03.2025 e le successive integrazioni assunte al protocollo con n. 32703 del 30.05.2025 è emerso che le volumetrie di stoccaggio istantaneo di rifiuti attualmente autorizzati, confermati in sede di presentazione della comunicazione di adeguamento al D.M. n. 127/2024, sono notevolmente superiori rispetto alle volumetrie di stoccaggio consentite dalle aree di stoccaggio effettivamente a disposizione dell'impianto ed indicate nel layout dello stesso;

**Ritenuto che** la non congruità dei dati sullo stoccaggio istantaneo in impianto precedentemente evidenziata non pregiudichi l'assentibilità alla modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ma che risulti necessario, considerato quanto evidenziato al punto precedente, procedere ad aggiornare i dati dello stoccaggio istantaneo attualmente autorizzati allineandoli alle effettive capacità dell'impianto;



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIOVANNI TESTINI il 27/06/2025 11:30:02 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2025 / 1746 del 27/06/2025
Prot.: 2025 / 38647 del 27/06/2025

# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

***Atto dirigenziale***

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

**Considerato che**

con nota protocollo n. 157408 del 30.08.2024, integrata con nota protocollo n. 166103 del 12.09.2024, la Regione Lazio ha formulato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un interpello ambientale, ai sensi dell'art. 3 – septies del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito alla gestione dei rifiuti decadenti dalle attività di trattamento di impianti intermedi di Trattamento Meccanico e/o di Trattamento Meccanico Biologico (TMB);

in particolare è stato richiesto al Ministero se il principio già enunciato con nota protocollo n. 131178 del 16.07.2024, ossia che l'istituto del deposito temporaneo non fosse applicabile ai rifiuti esitati dal processo di trattamento degli impianti di gestione di rifiuti TM/TMB e per il codice EER 191210, valesse anche per tutte le altre tipologie di impianti di trattamento rifiuti e per altre tipologie di rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti in ingresso;

con nota protocollo n. 79776 del 29.04.2025 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Circolare e Bonifiche, si è pronunciato in merito ribadendo che:

- *"…..il deposito temporaneo prima della raccolta è un istituto posto al di fuori del perimetro della gestione dei rifiuti, per come definita all'art. 183, comma 1, lettera n), del D.lgs n. 152 del 2006, in quanto rappresenta attività preliminare allo svolgimento delle successive operazioni di gestione, che hanno inizio con la raccolta finalizzata al trattamento e per le quali vige l'obbligo di autorizzazione (Cfr. Cass. Sez. III Pen. 28 maggio 2024, n. 20841)"*…..;
- *"Ne discende che ai rifiuti esitanti da una delle operazioni di smaltimento o recupero, identificate agli allegati, rispettivamente B e C della parte IV del D.lgs n. 152/06, non sembrerebbe applicabile l'istituto del deposito temporaneo prima della raccolta in quanto gli stessi risultano essere stati già sottoposti a una fase della gestione soggetta ad autorizzazione……";*
- *"…..Stante quanto sopra rappresentato e considerato che i rifiuti esitanti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, fra le quali ricade anche l'operazione R12, necessitano di essere depositati in attesa del loro avvio ad altro impianto ai fini del successivo trattamento, spetta all'Autorità competente provvedere ad individuare nell'atto autorizzativo le modalità di deposito di detti rifiuti, con limiti temporali e quantitativi, indicando altresì le necessarie prescrizioni volte ad assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza";*

**Ritenuto pertanto**, alla luce di quanto sopra, che sia necessario impartire specifica prescrizione relativa alla gestione degli stoccaggi dei rifiuti originati dalle operazioni di trattamento effettuate presso l'impianto di Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l;

**Atteso che** per il presente atto non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste dalla D.G.P. n. 183/2011;

**Vista** la relazione di chiusura del procedimento redatta dal responsabile di procedimento inserita nel fascicolo informatico con prot. n. 38255 del 26.06.2025;

**Dato atto che** l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Ilaria Spinetti, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

**Considerato che** con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIOVANNI TESTINI il 27/06/2025 11:30:02 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2025 / 1746 del 27/06/2025
Prot.: 2025 / 38647 del 27/06/2025

# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

**Atteso che** con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027 attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

**Atteso altresì che** il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

**Ritenuto che** sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

Tutto quanto ciò premesso,

**DISPONE**

di autorizzare, fatti salvi i diritti di terzi, la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con l'Atto Dirigenziale n. 952 del 02.05.2022 e ss.mm.ii. a Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. per l'insediamento sito nel Comune di Cogoleto (GE) in Via Molinetto snc, relativa all'adeguamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. al D.M. 28 giugno 2024, n. 127, recante "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006" nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) la planimetria allegata all'Atto Dirigenziale n. 952 del 02.05.2022 è sostituita dalla planimetria in Allegato 1 al presente atto;

b) la tabella di cui alla prescrizione 2), lettera A, dell'Atto Dirigenziale n. 1311 del 09.06.2023, è sostituita dalla tabella in Allegato 2 al presente atto;

c) l'eventuale trattamento di rifiuti differenti da quelli riportati in Allegato 2 al presente atto dovrà essere preventivamente autorizzato dallo scrivente ufficio e comporterà la modifica del presente atto;

d) per l'ottenimento di materiali non più qualificati come rifiuti (End of Waste) a partire dai codici EER di cui alla tabella in Allegato 2 al presente atto le operazioni di recupero dovranno essere condotte nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 127/2024 Ogni successiva modifica del testo in vigore dal momento dell'approvazione del presente atto dovrà prevedere un adeguamento con aggiornamento dello stesso secondo le nuove disposizioni;

e) i rifiuti cesseranno di essere tali e assumeranno la qualifica di End of Waste al termine dell'esecuzione di tutte le verifiche e gli adempimenti previsti dal D.M. 127/2024;

f) i rifiuti originati dalle attività di recupero effettuate in impianto potranno essere stoccati in attesa del loro avvio ad altro impianto per il successivo recupero/smaltimento con le modalità



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIOVANNI TESTINI il 27/06/2025 11:30:02 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2025 / 1746 del 27/06/2025
Prot.: 2025 / 38647 del 27/06/2025

# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

***Atto dirigenziale***

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

indicate nella planimetria in Allegato 1. Lo stoccaggio dei suddetti rifiuti non potrà superare la durata di un anno;

g) i rifiuti derivanti dai trattamenti che non rispetteranno le caratteristiche di End of Waste, dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo la normativa vigente;

h) l'efficacia del presente atto è subordinata al permanere della disponibilità degli impianti utilizzati per la procedura di produzione degli End of Waste ai sensi del D.M. n. 127/2024, indicati dalla Società nel documento "Lista dei macchinari con caratteristiche tecnica";

**INVIA**

il presente atto a:

- Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l.;
- Regione Liguria;
- Comune di Cogoleto;
- ARPAL;
- ASL 3 Genovese;
- Albo Nazionale Gestori Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Ai sensi dell'art. 5), comma 2, del D.M. 127/2024 "*Responsabilità del produttore, dichiarazione di conformità e modalità di prelievo e detenzione dei campioni*", la Società, entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto, è tenuta all'invio a questa amministrazione, quale autorità competente, e all'ARPAL, della dichiarazione di conformità (DDC) nelle modalità specificate nel medesimo articolo.

È fatto salvo tutto quanto contenuto nell'Atto Dirigenziale n. 952 del 02.05.2022 e ss.mm.ii., non in contrasto con il presente atto.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 87 giorni dalla presentazione della comunicazione di adeguamento avvenuta il 21/03/2025, dedotta la sospensione di 11 giorni per richiesta di integrazioni.

**Sottoscritta dal Dirigente**
**(GIOVANNI TESTINI)**
**con firma digitale**



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIOVANNI TESTINI il 27/06/2025 11:30:02 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2025 / 1746 del 27/06/2025
Prot.: 2025 / 38647 del 27/06/2025